

TAR Brescia 01/06/1999 n. 484

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La presenza di un rappresentante della ditta partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione alla riunione nella quale la commissione giudicatrice ha escluso la ditta medesima dalla gara non comporta ex se piena conoscenza dell'atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione qualora non risulti che il rappresentante era munito di mandato ad hoc, oppure rivestiva una specifica carica sociale, per cui la conoscenza avuta dal medesimo doveva ritenersi riferibile alla società concorrente. Ai sensi dell'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 7 co. 1 della legge 18 novembre 1998 n. 415, ai fini dell'individuazione delle offerte anomale nelle gare per l'appalto di opere pubbliche le offerte già escluse in sede di «taglio delle ali » non possono essere di nuovo computate per determinare la media degli scarti